

<p><i>CASUS.</i> Può qualcuno dubitare della potenza della consuetudine? E questa legge risponde che la consuetudine non è di poca autorità, ma non ne ha tuttavia tanta quanta la legge o la ragione, per cui non può vincere né l'una né l'altra.</p>	<p><i>k.</i> ...Tu di, seguendo Giovanni Bassiano, che la consuetudine vince sempre la legge, sia che riguardi una materia generale, sia che concerna un tema specifico, e così non è di piccola autorità. La legge dunque vorrebbe solo dire che la consuetudine speciale non può vincere la legge generale. Tuttavia è evidente da altri</p>	
<p><i>g. consuetudine.</i> occorre intendere qui la stessa cosa dell'uso e così della legge, cosa che ha lo stesso significato.</p>	<p><i>Non è piccola l'autorevolezza della consuetudine^g e dell'uso protratto da lungo tempo^h, ma essa non può giungere sino al momentoⁱ di vincere la ragione umana o la legge^k.</i></p>	<p>testi che la consuetudine vinca sempre e comunque sulla legge....Secondo Piacentino quei testi si riferiscono ad un tempo in cui sia la consuetudine che la legge derivavano dal popolo e pertanto l'una cosa poteva eliminare l'altra. Questo invece viene dal tempo in cui stava al principe fare le leggi, e così la consuetudine del popolo non</p>
<p><i>h. da lungo tempo.</i> cioè da un tempo della cui origine non esista più il ricordo.</p>	<p><i>i. momento.</i> viene definito qui momento quel tempo il cui trascorrere provvede di validità la consuetudine, ossia il decorso del decimo anno. In altro significato è quello di un piccolo spazio di tempo, un punto o un giorno, per come si ritrova nella <i>l. omnes indices</i>, nel titolo <i>de feriis</i>.</p>	<p>doveva eliminarla. Secondo Martino, invece, in quei passi si parla di un'altra consuetudine scritta, ossia del diritto municipale, che viene eliminato da una consuetudine seguente, non del caso in cui una legge scritta nel <i>corpus iuris</i> viene abrogata da una consuetudine, come qui. Altri ancora dicono che o si tratta di una legge tale da poter essere derogata dall'accordo fra privati e allora la consuetudine la abroga, o no, e allora non può abrogarla.</p>
<p><i>i. momento.</i> viene definito qui momento quel tempo il cui trascorrere provvede di validità la consuetudine, ossia il decorso del decimo anno. In altro significato è quello di un piccolo spazio di tempo, un punto o un giorno, per come si ritrova nella <i>l. omnes indices</i>, nel titolo <i>de feriis</i>.</p>	<p>doveva eliminarla. Secondo Martino, invece, in quei passi si parla di un'altra consuetudine scritta, ossia del diritto municipale, che viene eliminato da una consuetudine seguente, non del caso in cui una legge scritta nel <i>corpus iuris</i> viene abrogata da una consuetudine, come qui. Altri ancora dicono che o si tratta di una legge tale da poter essere derogata dall'accordo fra privati e allora la consuetudine la abroga, o no, e allora non può abrogarla.</p>	
<p><i>k. o la legge.</i> non può vincere cioè la legge conforme a ragione, cioè al fine, all'intenzione o all'equità contenuta nella legge scritta e ferma.....</p>	<p>doveva eliminarla. Secondo Martino, invece, in quei passi si parla di un'altra consuetudine scritta, ossia del diritto municipale, che viene eliminato da una consuetudine seguente, non del caso in cui una legge scritta nel <i>corpus iuris</i> viene abrogata da una consuetudine, come qui. Altri ancora dicono che o si tratta di una legge tale da poter essere derogata dall'accordo fra privati e allora la consuetudine la abroga, o no, e allora non può abrogarla.</p>	

